

Misure finanziarie intersettoriali.

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), il periodo <<Su domanda delle Comunità di montagna è disposta la delegazione amministrativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002.>> è soppresso.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Pradamano, il contributo di 115.300 euro, concesso con il decreto n. 4385/TERINF, del 20 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per il diverso intervento di ripristino dell'agibilità dell'edificio "ex latteria".

3. Per le finalità previste al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Pradamano, a integrazione del contributo concesso con il decreto 4385/2020.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 il Comune di Pradamano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di conferma e di concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti le modalità e le condizioni di erogazione del contributo, nonché i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con

riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

6. All'articolo 5 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 dopo le parole: <<all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi>> sono inserite le seguenti: <<di ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nonché>>;

b) il comma 32 è sostituito dal seguente:

<<32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Saranno considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 31 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea.>>;

c) al comma 33 il periodo <<L'ammontare complessivo del contributo per le opere di infrastrutturazione di cui al comma 31 non supera comunque l'importo di 4 milioni di euro.>> è abrogato;

d) al comma 35 le parole <<dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli interventi>>.

7. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 6, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla società Interporto di Trieste S.p.A., a copertura dei maggiori oneri per la

realizzazione del programma di investimenti infrastrutturali, presentato dalla società medesima, per le finalità previste dall'articolo 5, commi 40 e 41, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

9. Il contributo di cui al comma 8 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

11. Dopo il comma 62 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:

<<62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.>>.

12. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 22, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per l'anno 2021 è autorizzato un ulteriore trasferimento:

- a)** a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia pari a 700.000 euro;
- b)** a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone pari a 3.950.000 euro;
- c)** a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste pari a 4 milioni di euro;

d) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine pari a 5 milioni di euro.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 13.650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.